



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

Determinazione n. 799 / 2026 SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

Prot. Corr. 17/26-17/2/3-11(6273)

OGGETTO: Art. 74 del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151; Art. 66 L. 448/98 - DPCM 452/2000 e successive modificazioni e integrazioni: assegno di maternità di base. Provvedimento di concessione relativamente alle domande presentate per eventi avvenuti nell'anno 2025 e 2026. Non comporta spesa o riduzione di entrata.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

PREMESSO che:

- L'art. 66 della legge n.448/98 ha istituito l'assegno di maternità concesso dai Comuni ed erogato dall'INPS;
- L'art. 74 del D.Lgs. 26/03/2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n.

Determinazione n. 799 / 2026

53”, concede tale assegno per le nascite e gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti nell’anno di riferimento, alle madri cittadine italiane o comunitarie o in possesso della carta di soggiorno, residenti, o, ai sensi del Comunicato n. 12712 dd. 21/05/2007 dell’I.N.P.S., alle cittadine extracomunitarie rifugiate politiche, che non beneficino dell'indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del medesimo Decreto e il cui nucleo familiare risulta in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, aggiornato per l'annualità di riferimento;

RICHIAMATI

- la Circolare n. 46 dd. 23/02/2007 dell’I.N.P.S.: “Legge n. 16 del 9 gennaio 2006 di ratifica del trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione Europea. Riflessi previdenziali”; gli accordi Euromediterranei stipulati tra la comunità europea e gli Stati Terzi del Marocco, Algeria, Tunisia e Turchia, che prevedono la parità di trattamento nell'ambito della “sicurezza sociale” in favore dei cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro e dei loro familiari;
- la Direttiva Europea n. 2011/98, ed in particolare l’articolo 12, che prevede il divieto di discriminazione e la parità di trattamento nella materia della “sicurezza sociale” in favore dei cittadini stranieri in possesso di un permesso unico per lavoro, o con autorizzazione al lavoro, e dei loro familiari;

DATO ATTO che il DPCM 452/2000 (Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell’art. 49 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448), e s.m.i., prevede che le domande per gli assegni di maternità debbano essere presentate entro sei mesi dalla data del parto o dell’evento;

DATO ATTO che con la circolare INPS n. 35 del 09/03/2010 della Direzione Centrale Prestazione e Sostegno del Reddito è stato comunicato che le cittadine non comunitarie, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno CE, possono presentare la domanda di assegno di maternità, allegando la ricevuta comprovante la richiesta del titolo di soggiorno e tale domanda è tenuta sospesa dal Comune fino all'esibizione del titolo anche oltre al predetto termine di sei mesi dalla nascita o dall’evento;

CONSIDERATO l’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare delle richiedenti in applicazione dei criteri di cui al D.P.C.M. n. 159/2013 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATA la rivalutazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati da applicarsi ai sensi dell'art. 13, comma 4 del D.P.C.M. n. 159/2013 e la conseguente variazione annuale delle soglie del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente e

dell'importo mensile dell'assegno.

VISTI

- il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della Famiglia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 04/02/2025, con cui vengono fissati gli importi mensili dell'assegno pari a euro 407,40, erogato per un massimo di cinque mensilità per un totale di euro 2.037,00, e la soglia del valore ISEE, quale limite massimo di accesso al beneficio, pari a euro 20.382,90 per le nascite e gli eventi verificatisi nell'anno 2025 e la circolare INPS n. 45 del 19/02/2025;
- il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della Famiglia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 09/02/2026, con cui vengono fissati gli importi mensili dell'assegno pari a euro 413,10, erogato per un massimo di cinque mensilità per un totale di euro 2.065,50, e la soglia del valore ISEE, quale limite massimo di accesso al beneficio, pari a euro 20.668,26 per le nascite e gli eventi verificatisi nell'anno 2026 e la circolare INPS n. 16 del 11/02/2026;

PRESO ATTO che l'ammontare dell'assegno viene riconosciuto nel limite massimo di cinque mensilità;

DATO ATTO che, ai sensi del co. 6 art. 74 del D.Lg. 151/2001, qualora il trattamento della maternità, corrisposto alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternità diverse dal presente beneficio, risulti inferiore, le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota differenziale;

VISTE le istanze di concessione dell'assegno di maternità, pervenute al Comune di Trieste da parte dei soggetti di cui all'allegato alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, opportunamente oscurato per motivi di privacy;

DATO ATTO che le domande possono essere presentate esclusivamente in modalità online, attraverso apposita sezione, accessibile mediante identità digitale;

CONSIDERATO tuttavia il principio di non discriminazione, da cui ne discende la garanzia della salvaguardia del diritto di accesso ai benefici da parte dei richiedenti e il conseguente adeguamento, da parte della Pubblica amministrazione, dei criteri e delle modalità di presentazione delle domande;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 74 del D.Lgs. 26/03/2001, n. 151 e del DPCM 21 dicembre 2000 n. 452, fatta salva, nel caso di prestazioni indebitamente erogate, accertate mediante successivi controlli effettuati anche a campione, la revoca del beneficio a far data dall'indebita corresponsione;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto la titolarità

concessiva è in capo dei Comuni mentre l'erogazione del beneficio spetta all'INPS, sulla base dei dati forniti dai Comuni e secondo modalità concordate;

VISTI:

- l'articolo 12 della legge n. 241/1990 rubricato “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici”, che prevede che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché “l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere”, sia a persone che ad enti pubblici e privati, sia subordinata “alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”;
- l'articolo 1, comma 16, lettera c) della legge 190/2012;
- la Deliberazione giuntale n. 18 del 27 gennaio 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 – ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021”;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2025-2027, indicante criteri, modalità e strumenti di controllo per garantire la legalità e la trasparenza nei procedimenti di concessione di contributi, sussidi e vantaggi economici, il quale provvede all'analisi e graduazione, nonché al trattamento dei rischi in tema di discrezionalità amministrativa nei procedimenti amministrativi;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni, dell'articolo 7 del D.P.R. n. 62 del 2013, nonché dell'articolo 16 Decreto Legislativo n. 36 del 2023;

ESPRESSO il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

VISTO il vigente Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l'articolo 131, recante le attribuzioni dei dirigenti con rilievo interno ed esterno, nonché l'articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati,

1. di concedere a n. 14 (QUATTORDICI) richiedenti, di cui 11 (UNDICI) per evento verificatosi nell'anno 2025 e 3 (TRE) per evento verificatosi nell'anno 2026, come individuate nell'elenco Allegato A, opportunamente oscurato per motivi di privacy nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e del

Regolamento UE 679/2016 attuato con D. Lgs. n. 51/2018, conservato agli atti e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'assegno di cui all'art. 74 del D.Lgs. 151/2001 e DPCM 452/2000, secondo le modalità e i termini dettati;

2. di autorizzare la trasmissione all'I.N.P.S., per via telematica, dei dati necessari al pagamento;
3. di dare atto che l'I.N.P.S. provvederà all'erogazione degli assegni;
4. di riservarsi, nel caso di prestazioni indebitamente erogate, accertate mediante successivi controlli effettuati anche a campione, la revoca del beneficio a far data dall'indebita corresponsione.

Allegati:

Allegato A.pdf

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

Dott. Stefano Chicco

Trieste, *vedi data firma digitale*

Documento sottoscritto con firma digitale

(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: STEFANO CHICCO

*CODICE FISCALE: ******

DATA FIRMA: 09/03/2026 09:03:19